



# COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

## UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale nr. 18/2021

Prt.G. N. 0003673/2021

**OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente art. 50 D.Lgs. 267/2000 – Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale e dell'Asilo nido, dal giorno 25 febbraio 2021 al giorno 02 marzo 2021 - Sospensione dell'attività didattica in presenza per la classe 1<sup>^</sup> A della Scuola Secondaria di primo grado (media), dell'Istituto Comprensivo L. De Lorenzo, dal giorno 25 febbraio 2021 al giorno 6 marzo 2021**

### IL SINDACO

#### VISTI

- il Decreto Legge 30/07/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n. 190 del 30.07.2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale - l'epidemia da Sars Cov- 2 ( COVID 19) è stata dichiarata come Pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto 2020;
- il DPCM del 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020;
- il DPCM del 3 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute dell' 11 dicembre 2020;
- il Decreto legge n. 172 del 18/12/2020 - “ Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante”Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ..... “, con il quale tra le altre cose è stato prorogato alla data del 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.PC.M. 14 gennaio 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata n. 3, del 16/01/2021;

#### VISTE e richiamate :

- l'ordinanza n. 16/2021, del 22/02/2021, con la quale si disponeva “La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale e delle mense scolastiche, per il giorno 23 febbraio 2021, salvo eventuali proroghe”;

- l'ordinanza n. 17/2021, del 23/02/2021, con la quale si disponeva “La sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, per il giorno 24 febbraio 2021, salvo eventuali proroghe”;

**RILEVATO** che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio dal virus è rappresentato dall'eliminazione dei contatti tra le persone fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di spostamento e di aggregazione delle persone;

**CONSIDERATO** che :

1. I test molecolari effettuati a cura del Servizio Sanitario Regionale, hanno confermato la positività al Virus Sars Cov 2 ( Covid-19), in alcune delle persone la cui sospetta positività ha determinato l'emissione delle precedenti ordinanze sindacali contingibili ed urgenti n. 16/2021 e 177/2021 e anche in alcuni dei loro contatti stretti (tracciamento);
2. Alcuni dei casi di positività al Virus Sars Cov 2 ( Covid-19), riscontrati a seguito dell'effettuazione di tampone molecolare, sono riconducibili all'ambiente scolastico;
3. il Servizio Sanitario Regionale sta effettuando il tracciamento dei contatti riconducibili ai casi di positività riscontrati ed alla effettuazione dei relativi tamponi molecolari;
4. in attesa degli esiti dei test, al fine di ridurre ogni eventuale ulteriore rischio di contagio in ambito scolastico e familiare, si ritiene opportuno procedere alla:
  - sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, a partire dal giorno 25 febbraio 2021 e fino al giorno 02 marzo 2021;
  - sospensione dell'attività didattica in presenza per gli alunni della classe 1<sup>^</sup> A, della Scuola Secondaria di primo grado, dell'Istituto Comprensivo L. De Lorenzo, dal giorno 25 febbraio 2021 al giorno 06 marzo 2021;
  - sospensione delle attività dell'asilo nido comunale dal giorno 25 febbraio 2021 al giorno 06 marzo 2021;
5. si rende necessario procedere alla sanificazione dei locali che ospitano le scuole;

**DATO ATTO** che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

**RITENUTI** sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente “ un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID-19”, di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo “ nel testo in vigore;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

**RILEVATO** che, pur facendo salve tutte le misure disposte dai vigenti DPCM, Decreti Legge e Ordinanze Regionali, emanate in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, occorre applicare, ulteriori restrizioni per prevenire e limitare il contagio da COVID-19, nel territorio di questo Comune.

**PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE IN VIA PRECAUZIONALE**

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

### **ORDINA**

- La sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, a partire dal giorno 25 febbraio 2021 e fino al giorno 02 marzo 2021;
- la sospensione dell'attività didattica in presenza per gli alunni della classe 1<sup>^</sup> A, della Scuola Secondaria di primo grado (media) dell'Istituto Comprensivo L. De Lorenzo, dal giorno 25 febbraio 2021 al giorno 06 marzo 2021;
- la sospensione delle attività dell'asilo nido comunale dal giorno 25 febbraio 2021 al giorno 06 marzo 2021;
- la sanificazione dei locali presso i quali sono ubicate le scuole, a cura dei competenti uffici comunali.

### **INFORMA CHE**

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente al periodo sopra indicato e viene trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste dalla disciplina di settore, comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Viggiano e che la stessa sia trasmessa, per quanto di competenza :

- All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza;
- Alla Dirigente scolastica del Liceo Classico G. Pascoli;
- Alla Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo L. De Lorenzo;
- Alla Cooperativa “Nasce un sorriso”;
- Alla Regione Basilicata;
- Alla Provincia di Potenza;
- All'ASP – Potenza – Distretto di Villa d'Agri;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Alla Responsabile dell'Area Organizzazione Generale dell'Amministrazione;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici ed infrastrutture.

Gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

### **AVVERTE**

che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 24 febbraio 2021



**IL SINDACO**  
Avv. Amedeo Cicala